

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1476-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti)
del Senato della Repubblica nella seduta del 16 giugno 1966*

*modificato dall'8^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti)
della Camera dei deputati nella seduta del 10 gennaio 1968 (V. Stampato n. 3244)*

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GUI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 gennaio 1968*

Nuove norme relative alla nomina dei Capi di Istituto

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

I presidi delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria sono nominati dal Ministro della pubblica istruzione in seguito a concorso per titoli ed esami.

I concorsi sono banditi distintamente per i seguenti gruppi:

a) scuola media;

b) istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale;

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Sono ammessi ai concorsi a posti di preside negli istituti tecnici femminili i professori ordinari appartenenti ai ruoli dei suddetti istituti, provvisti di laurea o di diploma di istituto superiore o di magistero, con almeno sette anni di servizio di ruolo ordinario effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

c) istituti di istruzione tecnica e istituti di istruzione professionale.

Possono partecipare al concorso, limitatamente alle presidenze del gruppo in cui sono titolari, i professori ordinari provvisti di laurea con almeno 7 anni di servizio di ruolo, ivi compreso il periodo di straordinariato, effettivamente prestato nell'insegnamento o negli incarichi di presidenza.

Ai fini dell'ammissione al concorso, il servizio di ruolo prestato nell'ordine elementare, è valutato per la metà.

In ogni caso il professore deve avere prestato 4 anni di servizio effettivo in una scuola del gruppo per il quale concorre.

Art. 2.

L'esame è scritto e orale.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema scelto dal candidato su tre proposti dalla Commissione, dei quali:

uno tale da accertare la conoscenza dei problemi riguardanti i rapporti tra scuola e società nonché l'attitudine a dirigere una comunità scolastica;

uno di argomento pedagogico, didattico e psicologico con particolare riferimento a problemi inerenti alle scuole del gruppo per il quale il candidato concorre;

uno che si riferisca alla organizzazione e legislazione scolastica.

La prova orale che potranno sostenere solo i candidati nei confronti dei quali la Commissione avrà espresso giudizio di ammissibilità, si articola in tre parti:

a) colloquio su problemi pedagogici, didattici e psicologici relativi alla scuola secondaria;

b) colloquio su problemi specifici delle scuole per cui il candidato concorre, nel quadro della sua preparazione e della sua esperienza;

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Art. 2.

L'articolo 2 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, è sostituito dal seguente:

« Ai concorsi a posti di preside nei licei classici, nei licei scientifici e negli istituti magistrali sono ammessi i presidi delle scuole medie che abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio nella scuola come presidi titolari ed abbiano conseguito una votazione minima di 7/10 nelle prove di esame di un concorso a cattedre di ruolo A nel tipo di istituto alla cui presidenza aspirano. Per i concorsi indetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, la votazione minima richiesta è di 6/10.

Alle condizioni di cui al precedente comma sono ammessi ai concorsi a posti di preside negli istituti tecnici commerciali e per geometri i presidi delle scuole tecniche commerciali e i presidi delle scuole medie.

Ai concorsi a posti di preside in istituti tecnici agrari, industriali e nautici sono ammessi rispettivamente i presidi delle scuole tecniche agrarie, industriali e nautiche ed

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

c) colloquio su argomenti relativi all'ordinamento giuridico-amministrativo della scuola secondaria.

Al termine di ogni seduta dedicata all'esame-colloquio, la Commissione giudicatrice compila l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato per coloro che hanno superato la prova e con la dizione « non approvato » per gli altri. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede della Commissione.

I candidati hanno comunque diritto di prendere visione, presso la segreteria della Commissione giudicatrice, del giudizio espresso sulle singole prove.

Art. 3.

Soppresso.

Ai concorsi a posti di preside negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale e negli istituti di istruzione tecnica e professionale sono ammessi i presidi delle scuole medie che abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio nella scuola come presidi titolari ed abbiano conseguito una votazione minima di sette decimi nelle prove di esame di un concorso a cattedre di ruolo A nel tipo di istituto alla cui presidenza aspirano. Per i concorsi indetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, la votazione minima richiesta è di sei decimi.

Sono altresì ammessi a concorsi a posti di preside negli istituti tecnici e professionali i presidi delle scuole tecniche che si trovino nelle condizioni previste dal precedente comma.

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

i presidi delle scuole medie che, forniti di laurea tecnica, abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio nella scuola come presidi titolari ed abbiano conseguito una votazione minima di 7/10 nelle prove di esame di un concorso a cattedre di ruolo A nel tipo di istituto alla cui presidenza aspirano. Per i concorsi indetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, la votazione minima richiesta è di 6/10.

Ai concorsi a posti di preside negli istituti tecnici femminili sono ammessi i presidi delle scuole medie e le presidi delle scuole professionali femminili che abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio nella scuola come presidi titolari ed abbiano conseguito una votazione minima di 7/10 nelle prove di esame di un concorso a cattedre di ruolo A negli istituti tecnici femminili o nelle scuole di magistero professionale per la donna. Per i concorsi indetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, la votazione minima richiesta è di 6/10.

Fermo restando il requisito della anzianità nel ruolo direttivo di cui al primo comma del presente articolo e fintanto che non saranno stati espletati concorsi a cattedre di ruolo A negli istituti professionali, sono ammessi ai concorsi a posti di preside negli istituti professionali femminili, per il commercio ed alberghieri i presidi delle scuole tecniche commerciali ed i presidi delle scuole medie che abbiano conseguito una votazione minima di 7/10 nelle prove di esame di un concorso a cattedre di ruolo A negli istituti tecnici commerciali. Per i concorsi indetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, la votazione minima richiesta è di 6/10.

Ai concorsi a posti di preside negli istituti professionali per l'agricoltura, per l'industria e l'artigianato e per le attività marinare sono rispettivamente ammessi i presidi delle scuole tecniche agrarie, industriali e nautiche nonché i presidi delle scuole

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

medie che, oltre al quadriennio di anzianità nel ruolo direttivo, siano forniti di laurea tecnica, ed abbiano conseguito una votazione minima di 7/10 nelle prove di esame di un concorso a cattedre di ruolo A negli istituti tecnici di indirizzo corrispondente agli istituti professionali alla cui presidenza aspirano. Per i concorsi indetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, la votazione minima richiesta è di 6/10.

Ai fini della nomina dei candidati ammessi ai concorsi ai sensi dei precedenti commi è riservato un quinto dei posti assegnati al concorso. I posti eventualmente non ricoperti vengono attribuiti agli altri candidati.

Le frazioni inferiori a 5 posti non sono computate ai fini della riserva di cui al comma precedente ».

Art. 3.

I commi secondo e terzo dell'articolo 3 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, sono sostituiti dai seguenti:

« Il Ministro della pubblica istruzione nomina le Commissioni giudicatrici, rispettivamente, per le scuole medie, per gli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, per le scuole e gli istituti di istruzione tecnica e per gli istituti professionali.

Ciascuna delle Commissioni è composta di un professore ordinario di Università,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

Identico.

I concorsi sono banditi di biennio in biennio, previa effettuazione con uguale periodicità, dei trasferimenti dei presidi già in ruolo.

Sono messi a concorso tutti i posti vacanti all'atto della emanazione del bando, nonché quelli che si prevedono vacanti a decorrere dal 30 settembre dell'anno successivo.

Art. 4.

Soppresso.

Il Ministro della pubblica istruzione, sulla base di un elenco formato e aggiornato di professori universitari e presidi, compilato a cura della seconda Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, nomina le Commissioni giudicatrici, rispettivamente, per ciascuno dei tre gruppi di concorsi previsti dal precedente articolo 1.

Non possono essere nominati coloro che hanno fatto parte di Commissioni del concorso immediatamente precedente.

Ciascuna delle Commissioni è composta di cinque membri: un professore ordinario di

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

che la presiede, di due ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione, di due presidi e di un funzionario del Ministero stesso con qualifica non inferiore a direttore di divisione. Quando si tratti di posti di preside di scuole o istituti di istruzione tecnica o di istituti professionali, alla Commissione viene aggregato, a seconda dei casi, un ispettore centrale ed un preside che abbiano specifica competenza in materia. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva, in servizio nella Amministrazione centrale, con qualifica non inferiore a Consigliere di seconda classe.

Qualora i candidati, in possesso dei requisiti prescritti per essere ammessi a sostenere la prova-colloquio dei singoli concorsi, superino i mille, è data facoltà al Ministro di integrare la Commissione di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il professore universitario presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti e, ove occorra, di membri aggregati pari a quello della Commissione originaria, nonchè di un segretario aggiunto.

A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a cinquecento.

Per quanto riguarda i compensi al Presidente, ai membri effettivi ed aggregati ed ai segretari si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 ».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Università, che la presiede; due ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione e due presidi scelti per gruppi di scuole.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva, in servizio nella amministrazione centrale con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Quando si tratti di posti di preside di scuole o istituti di istruzione tecnica e professionale, alla Commissione viene aggregato un ispettore centrale e un preside che abbiano specifica competenza in materia.

Qualora i candidati, in possesso dei requisiti prescritti per essere ammessi a sostenere l'esame dei singoli concorsi, superino i mille, è data facoltà al Ministro della pubblica istruzione di integrare la Commissione di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il professore universitario presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti e, ove occorra, di membri aggregati, pari a quello della Commissione originaria, nonchè di un segretario aggiunto.

Identico.

Identico.

Art. 5.

Il Ministro della pubblica istruzione determina, con apposito regolamento, i titoli da valutare, la tabella di valutazione dei titoli stessi e quanto altro occorra per lo svolgimento del concorso in conformità delle

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

leggi vigenti. La Commissione dispone di 75 punti per la prova scritta e orale e 25 per i titoli.

Nella sua prima adunanza la Commissione giudicatrice rende noti, mediante affissione all'albo del Ministero della pubblica istruzione, i criteri adottati per l'attribuzione dei punteggi ai singoli titoli, nei limiti previsti dall'anzidetta tabella di valutazione. Detti criteri, debitamente motivati, fanno parte del verbale della predetta adunanza e della relazione finale.

Art. 6.

Al termine degli esami, la Commissione procede alla formazione della graduatoria di merito per la nomina dei vincitori.

L'inclusione nella suddetta graduatoria costituisce, fino all'espletamento del successivo concorso, titolo di precedenza per il conferimento di incarichi di presidenza nell'ambito di ciascun Provveditorato agli studi.

NORME TRANSITORIE

Art. 7.

I professori inclusi nelle graduatorie di merito dei precedenti concorsi a preside possono partecipare ad un concorso riservato per soli titoli che sarà bandito dal Ministro della pubblica istruzione. La graduatoria sarà formata esclusivamente tenendo conto del punteggio conseguito nei precedenti concorsi.

Per ciascun tipo e grado di scuola sarà compilata una graduatoria di merito che conserverà efficacia per la durata di dieci anni dalla data della sua approvazione.

Il venticinque per cento dei posti disponibili all'inizio di ogni anno scolastico sarà riservato ai professori inclusi in tale graduatoria. Le nomine saranno disposte di biennio in biennio dopo i trasferimenti dei presidi

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

già in ruolo e l'assegnazione delle sedi ai vincitori dei concorsi ordinari.

Art. 8.

Al primo concorso bandito successivamente all'entrata in vigore della presente legge sono ammessi, limitatamente a posti di presidi negli istituti tecnici femminili, i professori ordinari appartenenti ai ruoli dei suddetti istituti provvisti di laurea o di diploma di istituto superiore o di magistero, con almeno sette anni di servizio di ruolo ordinario effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati.

È convalidata l'ammissione con riserva al concorso a posti di preside negli istituti tecnici femminili, indetto con decreto ministeriale 4 giugno 1964 delle partecipanti fornite di diploma rilasciato dai cessati istituti superiori di magistero.

Art. 9.

La presente legge non si applica ai concorsi i cui esami sono in fase di svolgimento alla data di entrata in vigore della legge medesima, se non per quanto disposto dal secondo comma del precedente articolo 6.

Art. 10.

Le norme in contrasto con la presente legge si intendono abrogate.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.